



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA - PERMESSO DI COSTRUIRE

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2026, n. 1453: VINCA - dato che essa incide sulla scelta di realizzare l'opera, va contestata sull'approvazione del progetto non sul permesso di costruire, che è atto meramente esecutivo per gli aspetti edilizi

La vicenda riguarda la contestata realizzazione di una "*struttura di livello internazionale per le corse amatoriali dei levrieri*", la cui istanza di rilascio del permesso di costruire è stata impugnata avanti al Giudice amministrativo da alcune associazioni animaliste. Il Comune aveva approvato la proposta tecnico/economica presentata per la realizzazione della struttura, pubblicando al contempo un avviso esplorativo per sondare se vi fossero altre manifestazioni di interesse alla concessione in uso dell'area prescelta.

Non essendo pervenuta alcuna manifestazione d'interesse, con deliberazione di consiglio comunale il Comune aveva concesso in uso la suddetta area pubblica ed approvato lo schema di convenzione per la sua concessione e per la realizzazione delle opere.

Successivamente, la Società aveva presentato al SUAP l'istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione della pista, procedendo, al contempo, all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione idraulica, rilasciate dagli enti competenti. Solo dopo, la Società aveva presentato la dichiarazione di non necessità della VINCA ed il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire. Le associazioni animaliste avevano impugnato tutti gli atti avanti al TAR, che aveva rigettato il ricorso.

Con la decisione in argomento il Consiglio di Stato decide sulla questione confermando la decisione di primo grado.



In estrema sintesi, le associazioni contestavano che, essendo mancato il previo *screening* di VINCA, doveva reputarsi illegittima l'autodichiarazione di non necessità della VINCA presentata dalla Società.

La sentenza in commento ribadisce, in punto di diritto, che la valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, ha di mira *“la conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto esistente.”* Da ciò emerge la necessaria correlazione fra lo svolgimento del procedimento di VINCA, da un lato, e il procedimento di valutazione e scelta della realizzabilità del progetto, comprese le sue modalità di realizzazione, dall'altro. La VINCA, peraltro, come chiarito anche dalle Linee guida nazionali emanate, deve comprendere la cd. “opzione zero”.

Nella fattispecie, il provvedimento con cui il Comune ha manifestato il suo assenso alla realizzazione del progetto, e che avrebbe dovuto essere sottoposto allo *screening* di VINCA, non è il permesso di costruire, bensì la deliberazione della giunta comunale ad esso precedente. Infatti, è con tale deliberazione che il Comune ha approvato il progetto dell'opera, manifestando l'assenso alla sua realizzazione; rispetto ad essa, il permesso di costruire si pone quale atto meramente esecutivo che si limita ad autorizzare esclusivamente gli aspetti prettamente edilizi del cinodromo.

Le associazioni appellanti contestavano, in buona sostanza, l'omessa articolazione di una relazione assimilabile, per i contenuti ad uno studio di incidenza ambientale, ma la contestazione - formulata tardivamente avverso il permesso di costruire è stata giudicata dal Consiglio di Stato irricevibile.

[Consulta la sentenza](#)